Conto corrente con la Posta **Anno 84° — Numero 259**

GAZZETTA UFFICIALE
D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 novembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . .	Abbonamento annuo L. 50 — Un fascicolo Prezzi vari.	All'Estero . . .	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 ottobre 1943.

Nomina di un commissario straordinario alla Banca nazionale del Lavoro e alle Sezioni annesse.

IL DUCE
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e alla nomina di commissari straordinari;

Visti gli statuti della Banca nazionale del Lavoro, della Sezione autonoma della Banca stessa per il Credito fondiario, il Credito cinematografico ed il Credito alberghiero e turistico;

Ritenuta la necessità di provvedere, in vista della contingente situazione, alla nomina di un commissario straordinario all'amministrazione della Banca nazionale del Lavoro e delle Sezioni autonome sopra indicate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo della Banca nazionale del Lavoro, i Consigli di amministrazione ed i Comitati esecutivi delle Sezioni autonome della Banca stessa per il Credito fondiario, il Credito cinematografico ed il Credito alberghiero e turistico, sono sciolti.

Il gr. uff. Alberto D'Agostino è revocato dalle cariche di direttore generale della Banca nazionale del Lavoro, di direttore delle Sezioni autonome per il Credito fondiario ed il Credito cinematografico e di direttore generale della Sezione per il Credito alberghiero e turistico.

Vincenzo Lai è nominato commissario straordinario all'amministrazione della Banca nazionale del Lavoro e delle tre Sezioni autonome sopra indicate con i poteri secondo lo statuto attribuiti al rispettivo presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato direttivo, direttore generale o direttore.

Il presente decreto, che ha vigore dal 7 ottobre 1943 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Addì 30 ottobre 1943

MUSSOLINI

(3062)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1943.

Unificazione presso l'Ispettorato agrario compartimentale di Roma dei servizi relativi al bonificamento dell'Agro Romano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti il R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, che approva il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano, la legge 17 luglio 1910, n. 491, e le altre disposizioni legislative e regolamentari concernenti il bonificamento dei terreni dell'Agro Romano;

Visto il decreto 8 ottobre 1943 del Duce del Fascismo Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza e funzionamento degli organi di governo;

Decreta:

Art. 1.

Le facoltà spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle speciali leggi concernenti il bonificamento dei terreni inclusi nel territorio amministrativo e censuario del comune di Roma sono attribuite all'Ispettorato agrario compartimentale di Roma.

Art. 2.

L'Ufficio speciale per il bonificamento dell'Agro Romano esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è trasferito presso l'Ispettorato agrario compartimentale suddetto.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* d'Italia e nella Raccolta delle leggi e dei decreti.

Roma, addì 4 novembre 1943

Il Ministro: MORONI

(3059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Riassunto del provvedimento P. 831 del 30 settembre 1943 relativo al prezzo del metano.

A modifica delle disposizioni adottate con i provvedimenti P. 157 del 31 ottobre 1941, P. 159 del 7 novembre 1941 e P. 785 del 26 agosto 1943, il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 831 del 30 settembre 1943 ha stabilito quanto segue:

1. — Il prezzo di vendita del metano al pubblico, in tutte le località d'Italia, è fissato in lire sei (6) per metro cubo effettivo.

Tale prezzo è comprensivo di qualsiasi corresponsione per noleggio, manutenzione e manipolazione delle bombole, come pure per servizio alle colonnette e per tutte le altre operazioni relative alla fornitura del metano, come compressione, trasporto, distribuzione sia in bombole che alla colonnetta, manovalanza per installazione delle bombole sull'automezzo, ecc. Esso comprende anche l'imposta sull'entrata.

2. — Il prezzo da corrispondersi al produttore di metano compresso (naturale e tecnico) con potere calorifero superiore di almeno 8500 calorie al metro cubo a 15 gradi di temperatura, viene fissato in L. 2,60 per metro cubo effettivo.

I produttori di metano tecnico però dovranno versare all'Ente Nazionale del Metano (Servizio distribuzione) L. 0,60 per metro cubo effettivo di metano venduto.

3. — Per la misurazione del metano in nessun caso potrà essere applicato un coefficiente di comprimibilità superiore a 1,25 riferito ad una pressione di 200 atmosfere a 15 gradi di temperatura.

4. — I compensi a favore dei distributori, oltre al rimborso dell'imposta sull'entrata, sono stabiliti come segue:

a) nelle città con più di 500.000 abitanti L. 1 per mc.;

b) nelle altre località L. 0,80 per mc.

Sarà inoltre corrisposto un compenso addizionale di L. 0,20 per mc. ai distributori che disimpegnano il servizio di distribuzione a mezzo di stazione di ricompressione.

L'Ente Nazionale del Metano darà le istruzioni necessarie per il versamento delle quote che dovranno affluire all'apposita cassa di compensazione istituita presso l'Ente stesso.

Le presenti disposizioni andranno in vigore a partire dal 1° ottobre 1943.

(3061)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.